



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

ASLTO4 - S.C. SALUTE MENTALE CIRIE' - IVREA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NIGRO GABRIELE

N. 117 DEL 04/02/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1040/A1414D/2022 DEL 14 GIUGNO 2022 DELLA REGIONE PIEMONTE AD OGGETTO ``APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA LE AZIENDE SANITARIE E LE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE ACCREDITATE`` COME DA INDICAZIONI DELLA D.G.R. N. 84-4451 DEL 22/12/2021 E S.M.I. E STIPULA DEI CONTRATTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI NORMO-ECONOMICI TRA L'ASL TO4 E LE S.R.P. ACCREDITATE PER SOGGETTI ADULTI - STIPULA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE L'IPPOGRIFO - IMPORTO € 2.815.135,50= I.C. - C.E. 3100496

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1040/A1414D/2022 DEL 14 GIUGNO 2022 DELLA REGIONE PIEMONTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA LE AZIENDE SANITARIE E LE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE ACCREDITATE" COME DA INDICAZIONI DELLA D.G.R. N. 84-4451 DEL 22/12/2021 E S.M.I. E STIPULA DEI CONTRATTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI NORMO-ECONOMICI TRA L'ASL TO4 E LE S.R.P. ACCREDITATE PER SOGGETTI ADULTI - STIPULA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE L'IPPOGRIFO - IMPORTO € 2.815.135,50= I.C. - C.E. 3100496

IL DIRIGENTE

ASLTO4 - S.C. SALUTE MENTALE CIRIE' - IVREA

NIGRO GABRIELE

Premesso che:

- La Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 84-4451 e s.m.i. ad oggetto: "Riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR. n. 30-1517 del 03/06/2015, n. 29-3944 del 19/09/2016, n. 14-4590 del 23/01/2017 e n. 41-6886 del 18/05/2018" ha dato indicazioni inerenti il riordino del sistema di residenzialità psichiatrica in Piemonte;
- Dato atto che la D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 e s.m.i. avente ad oggetto la riforma del sistema della residenzialità psichiatrica in Piemonte, ha previsto, tra gli adempimenti necessari per dare attuazione al riordino del sistema, la definizione, con Determinazione della Direzione Sanità, dello schema di contratto per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende sanitarie e le strutture residenziali psichiatriche, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento medesimo;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1040/A1414D/2022 del 14 giugno 2022 della Regione Piemonte – Sanità e Welfare – avente ad oggetto "Approvazione schema di contratto tra le Aziende Sanitarie e le strutture residenziali psichiatriche accreditate" con la quale viene approvato lo schema di contratto per l'attuazione del riordino del sistema di residenzialità, come disposto dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22 dicembre 2021 e s.m.i. sopra richiamata;
- Vista la nota della Regione Piemonte – Direzione Sanità – acquisita al protocollo aziendale con progressivo n. 71887 del 27/06/2022 con la quale vengono chiariti i termini di pagamento dello schema contrattuale;
- Dato atto che la prima scadenza del contratto come indicato nella D.D. n. 1040/A1414D/2022 del 14/06/2022, è fissata al 31/12/2024, data entro cui dovrebbero essere rinnovati gli accreditamenti delle strutture residenziali psichiatriche;
- Preso atto che con D.D. n. 1040/A1414D/2022 del 14/06/2022 si dà mandato alle aziende sanitarie per la stipulazione dei contratti con le strutture residenziali psichiatriche in relazione all'inserimento dei pazienti per tipologia di struttura;

- Dato atto che con deliberazione n. 685 del 27/07/2022 l'ASL TO4 aveva approvato lo schema di contratto per la definizione dei rapporti normo-economici tra l'ASL TO4 e le S.R.P. di seguito indicate:
 - - SRP 2.2 “Gruppo Appartamento Mathi 1”; Via Trieste 3 – 10075 Mathi (TO); 10 posti letto accreditati.
 - - SRP 2.2 “Gruppo Appartamento Mathi 2”; Via Circonvallazione 51 – 10075 Mathi (TO); 10 posti letto accreditati.
 - - SRP 3.2 “L’Ippogrifo Cascina Nuova”; Via Cascina Nuova 36– 10036 Settimo Torinese (TO); 5 posti letto accreditati.

in conformità alla Determinazione Dirigenziale n. 1040/A1414D/2022 del 14 giugno 2022 per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2024;

- Vista la nota della Regione Piemonte – Direzione Sanità – acquisita al protocollo aziendale con progressivo n. 130423 del 06/12/2024, con la quale vista la scadenza prevista per il 31/12/2024 dei contratti per la definizione dei rapporti normo-economici tra le Aziende Sanitarie Locali e le strutture residenziali psichiatriche accreditate per soggetti adulti, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1040/A1414D/2022 del 14 giugno 2022, viene trasmessa alle AA.SS.LL. la bozza proposta dello schema di contratto contenente alcune indicazioni utili per il prossimo triennio 2025-2027.
- Dato atto che il Dipartimento Salute Mentale dell' ASL TO4 ha provveduto ad inviare la proposta dello schema di contratto alle strutture residenziali psichiatriche insistenti sul territorio della Regione Piemonte presso le quali risultavano inseriti i pazienti dell'ASL TO4;
- Preso atto che l'ente gestore COOPERATIVA SOCIALE L'IPPOGRIFO con sede legale in VIA MAZZINI 11, 10075 NOLE (TO), P.Iva 07285680018 ente gestore delle strutture residenziali psichiatriche:
 - - SRP 2.2 “Gruppo Appartamento Mathi 1”; Via Trieste 3 – 10075 Mathi (TO); 10 posti letto accreditati.
 - - SRP 2.2 “Gruppo Appartamento Mathi 2”; Via Circonvallazione 51 – 10075 Mathi (TO); 10 posti letto accreditati.
 - - SRP 3.2 “L’Ippogrifo Cascina Nuova”; Via Cascina Nuova 36– 10036 Settimo Torinese (TO); 5 posti letto accreditati.

ha inviato con nota del 16/12/2024 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi e gestionali generali e specifici che confermano di essere in possesso dei requisiti gestionali e organizzativi stabiliti per i posti letto di ciascuna tipologia, di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 e s.m.i., tenendo conto altresì delle modifiche introdotte con D.G.R. n. 9-6485 del 06/02/2023 e di mantenere i requisiti di autorizzazione e accreditamento strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente;

- Dato peraltro atto che l'attività delle strutture residenziali psichiatriche è sottoposta a sorveglianza da parte della Commissione di Vigilanza e che i contratti oggetto di approvazione con il presente provvedimento sono soggetti a condizione risolutiva, nell'ipotesi in cui venissero rilevati dalla stessa elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi delle norme vigenti;

- Ritenuto pertanto allo stato attuale di procedere alla stipula dei contratti con le strutture residenziali psichiatriche di seguito indicate che hanno sottoscritto il contratto, previa la dichiarazione della permanenza dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnologici che avevano consentito il rilascio del titolo autorizzativo e del provvedimento di accreditamento ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio degli stessi (D.G.R. 29-3944 del 19/09/2016 e D.G.R. 41-6886 del 18/05/2018 e s.m.i.) e che, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali generali e specifici per la tipologia di S.R.P., ha provveduto all'adeguamento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 84-4451 e s.m.i. del 22 dicembre tenendo conto altresì delle modifiche introdotte con D.G.R. n. 9-6485 del 06/02/2023:

STRUTTURA	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	RETTA
L'IPPOGRIFO - MATHI 1 VIA TRIESTE	Via Trieste 3 - Mathi (TO)	SRP.2.2	137,66 €
L'IPPOGRIFO - MATHI 2 VIA CIRCONVALLAZIONE	Via Circonvallazione 51 - Mathi (TO)	SRP.2.2	137,66 €
L'IPPOGRIFO - VIA CASCINA NUOVA	Via Cascina Nuova 36 - Settimo Torinese (TO)	SRP.3.2	92,27 €

- Dato atto che i contratti hanno validità dall'01/01/2025 al 31/12/2027, salvo eventuali disposizioni legislative nazionali e/o regionali che dovessero essere emanate e che potrebbero modificarne il periodo di vigenza e/o l'efficacia;
- Di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente deliberazione, riconducibile al conto economico 3100496 per il periodo dall'01/01/2025 al 31/12/2027, viene quantificata in di € 2.815.135,50= IVA compresa e troverà disponibilità nel budget tecnico assegnato al Dipartimento Salute Mentale;
- Dato atto che con nota Prot. n. 127752 del 29/11/2022 sono stati individuati i Direttori delle SS.CC. Salute Mentale quale soggetti delegati alla stipula e sottoscrizione dei contratti DGR 84-4451/2021, in coerenza alla deliberazione n. 728 del 13/07/2021 avente ad oggetto "Modifica del regolamento per l'adozione degli atti e dei provvedimenti dell' ASL TO4";
- Rilevato che per i contratti di cui trattasi con l'ente gestore COOPERATIVA SOCIALE L'IPPOGRIFO con sede legale in VIA MAZZINI 11, 10075 NOLE (TO), P.Iva 07285680018 ente gestore delle strutture residenziali psichiatriche:
 - - SRP 2.2 "Gruppo Appartamento Mathi 1"; Via Trieste 3 – 10075 Mathi (TO); 10 posti letto accreditati.
 - - SRP 2.2 "Gruppo Appartamento Mathi 2"; Via Circonvallazione 51 – 10075 Mathi (TO); 10 posti letto accreditati.
 - - SRP 3.2 "L'Ippogrifo Cascina Nuova"; Via Cascina Nuova 36– 10036 Settimo Torinese (TO); 5 posti letto accreditati.
 sono Strutture Residenziali Psichiatriche che ospitano prevalentemente inserimenti di pazienti provenienti dalla S.C. Salute Mentale Ciriè-Ivrea, e pertanto viene individuato il Dr. Gabriele NIGRO, Direttore della S.C. Salute Mentale Ciriè-Ivrea, quale soggetto delegato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti allegati al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

- Considerato che la presente determinazione compete al Direttore della S.C. Salute Mentale di Ciriè-Ivrea Dr. Gabriele NIGRO in esecuzione della deliberazione n. 728 del 13 luglio 2021 avente ad oggetto “Modifica del regolamento per l’adozione degli atti e dei provvedimenti dell’ASL TO4”;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di approvare i testi dei contratti delle strutture residenziali psichiatriche di seguito indicate e allegato alla presente:

STRUTTURA	INDIRIZZO	TIPOLOGIA	RETTA
L'IPPOGRIFO - MATHI 1 VIA TRIESTE	Via Trieste 3 - Mathi (TO)	SRP.2.2	137,66 €
L'IPPOGRIFO - MATHI 2 VIA CIRCONVALLAZIONE	Via Circonvallazione 51 - Mathi (TO)	SRP.2.2	137,66 €
L'IPPOGRIFO - VIA CASCINA NUOVA	Via Cascina Nuova 36 - Settimo Torinese (TO)	SRP.3.2	92,27 €

2. Di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente deliberazione, riconducibile al conto economico 3100496 viene quantificata fino ad un massimo complessivo di € 2.815.135,50= IVA compresa calcolata in funzione delle persone effettivamente inserite nelle strutture alla data della presente determinazione (n. 21 pazienti) calcolando la spesa presunta per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2027, rivalutabile in base agli effettivi inserimenti, e che tale spesa troverà disponibilità nel budget tecnico assegnato al Dipartimento Salute Mentale come di seguito dettagliato:
3. Esercizio 2025 (periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025)
Euro 938,378,50 IVA inclusa al Conto 3.10.04.96
4. Esercizio 2026 (periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026)
Euro 938,378,50 IVA inclusa al Conto 3.10.04.96
5. Esercizio 2027 (periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2027)
Euro 938,378,50 IVA inclusa al Conto 3.10.04.96.
6. Di dare atto che l’attività delle strutture residenziali psichiatriche è sottoposta a sorveglianza da parte della Commissione di Vigilanza e che i contratti oggetto di approvazione con il presente provvedimento sono soggetti a condizione risolutiva, nell’ipotesi in cui venissero rilevati dalla stessa elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi delle norme vigenti.
7. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”.

8. Di dare atto che per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Ivrea.
9. Di dare atto che le strutture affidatarie sono tenute all'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge 136/2010.
10. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

ASLTO4 - S.C. SALUTE MENTALE CIRIE' - IVREA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NIGRO GABRIELE

N. 117 DEL 04/02/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1040/A1414D/2022 DEL 14 GIUGNO 2022 DELLA REGIONE PIEMONTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA LE AZIENDE SANITARIE E LE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE ACCREDITATE" COME DA INDICAZIONI DELLA D.G.R. N. 84-4451 DEL 22/12/2021 E S.M.I. E STIPULA DEI CONTRATTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI NORMO-ECONOMICI TRA L'ASL TO4 E LE S.R.P. ACCREDITATE PER SOGGETTI ADULTI - STIPULA CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE L'IPPOGRIFO - IMPORTO € 2.815.135,50= I.C. - C.E. 3100496

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 10/02/2025

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 05/02/2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente da....., composta da n. (.....) fogli/facciate

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*Smaldino Aurora - Responsabile del procedimento ASLTO4 - S.C. SALUTE MENTALE CIRIE` - IVREA
NIGRO GABRIELE - Direttore ASLTO4 - S.C. SALUTE MENTALE CIRIE` - IVREA
GHIGNONE ENRICO - Direttore ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ORTOLANO CARMELA ORNELLA - il responsabile della pubblicazione*

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI NORMO-ECONOMICI TRA AZIENDE SANITARIE LOCALI E STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE ACCREDITATE PER SOGGETTI ADULTI.

TRA

L' ASL TO4 con sede legale in via Po n 11, Chivasso (TO)

E

**L'IPPOGRIFO STRUTTURA "CASCINA NUOVA"
con sede in via Cascina Nuova n. 36, Settimo Torinese (TO)**

AUTORIZZATA ED ACCREDITATA all'esercizio di S.R.P. 3.2

**Provvedimento di autorizzazione ex art. 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
ASL TO4 Deliberazione n. 305 del 08/03/2019**

**Provvedimento di accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
REGIONE PIEMONTE D.D. n. 428 del 28 maggio 2019**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato in attuazione della D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 e s.m.i., nota alle parti in quanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 03 del 20/01/2022.

Il presente contratto è stipulato al fine di stabilire la disciplina normo economica di inserimenti disposti dai D.S.M., nei limiti previsti dalla programmazione regionale e con la sottoscrizione dell'"accordo/impegno di cura" di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A.

Con riferimento alle prestazioni ospedaliere, farmacologiche e prescrizioni specialistiche valgono le regole vigenti del S.S.N.

Il presente contratto ha durata a partire dal 1 gennaio 2025, o da successiva data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2027, salvo diverse disposizioni regionali, e non è soggetto a tacito rinnovo.

ART. 2

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La struttura si obbliga a:

- predisporre il P.T.R.P., concordandolo col D.S.M. inviante, sulla base del P.T.I., secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A e s.m.i.;
- prendere accordi con la propria ASL di competenza territoriale per la distribuzione dei farmaci in relazione al prontuario farmaceutico attivo (PTA), il quale deve essere adeguato alle necessità e bisogni specifici dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali, al fine di contribuire al monitoraggio dell'appropriatezza terapeutica;
- adempiere alle disposizioni sui requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., incluse le "Disposizioni trasversali ai servizi residenziali per la psichiatria";
- in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, rispettare i requisiti gestionali e gli standard previsti dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i.;
- in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, osservare la normativa in materia di rapporto di lavoro, compreso il C.C.N.L. di categoria, di previdenza e assistenza sociale, sicurezza, prevenzione, igiene e protezione sui luoghi di lavoro;
- comunicare al D.S.M. inserente tramite P.E.C.:
 - contestualmente all'inserimento di ogni utente e ogni volta che intervenga una variazione, i nominativi del coordinatore delle attività, del responsabile del coordinamento e collegamento con l'ASL e i servizi sanitari e socio-sanitari, del Dirigente Sanitario responsabile, laddove previsto, del responsabile del sistema informativo e del responsabile del P.T.R.P.;
 - senza ritardo e con specificazione delle ragioni, le assenze (ad es.: i ricoveri presso altre strutture, le dimissioni, etc.) e i reingressi in struttura dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione ai familiari e/o al rappresentante legale, il decesso dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, ai familiari e/o al rappresentante legale, l'allontanamento non concordato dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione al C.S.M., le eventuali modificazioni del quadro psicopatologico degli utenti;
- garantire l'accesso ai locali:
 - a tutti gli aventi diritto in base a norme di legge;
 - alla Commissione di Vigilanza dell'A.S.L., che esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di autorizzazione all'esercizio, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e dalle successive modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023;
 - all'ARPA che, in qualità di "Organismo tecnicamente accreditante", esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di accreditamento, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e dalle successive modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023;

- al personale sanitario del C.S.M.;
- ai familiari dell'utente, nel rispetto della privacy e del consenso dell'utente, e ai rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e utenti psichiatrici, individuate dalla Regione – Direzione Sanità in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, ferma la valutazione del Dirigente Sanitario (o di figura equivalente in caso di assenza) su criteri e tempi dell'accesso secondo le modalità individuate con Determinazione Dirigenziale n. 623/A1414E/2024 del 20 settembre 2024, All. 1 "Regolamento per l'accesso delle associazioni di tutela di utenti e familiari presso le strutture".;
- garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa degli utenti e responsabilità civile per danni causati da utenti ad altri ospiti agli operatori, a terzi e alle cose;
- garantire un'adeguata e globale assistenza tutelare, promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni utente;
- garantire un'adeguata assistenza sanitaria, in coordinamento col Medico di Medicina Generale, i servizi sanitari di competenza e il C.S.M.;
- rispettare i diritti e la dignità di ogni utente in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno e all'esterno della struttura;
- attuare le indicazioni terapeutico-riabilitative, concordate con l'utente e il C.S.M., e monitorare l'andamento clinico dell'utente;
- verificare l'appropriatezza degli inserimenti di tutti gli utenti ospiti della struttura rispetto alla tipologia di SRP esercitata;
- tenere regolarmente, e nel rispetto della privacy, la documentazione sanitaria e socio-sanitaria di ogni utente.

ART. 3

RETTA

Alla struttura, in quanto autorizzata e accreditata per l'esercizio di S.R.P. 3.2 è corrisposta la retta complessiva giornaliera di € 92,27, aggiornata ai sensi della D.G.R. n. 38-8654 del 27 maggio 2024 e dalle disposizioni regionali applicative.

La retta giornaliera è corrisposta dall'ASL e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, altresì dall'utente e/o dall'Ente individuato secondo il modello di compartecipazione definito dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A., fatte salve diverse indicazioni regionali in materia.

Sono inclusi nella retta giornaliera:

- gli oneri fiscali;
- tutte le attività di tipo riabilitativo e risocializzante;
- eventuali ulteriori interventi terapeutico riabilitativi se compresi nel PTRP;
- i dispositivi medici, esclusi quelli per la somministrazione dei farmaci. I dispositivi di medicazione avanzata possono essere forniti dalla farmacia ospedaliera di competenza territoriale, su richiesta motivata dello specialista di competenza o del MMG e al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale.

Le seguenti spese sono escluse dalla retta giornaliera e sono a carico dell'utente e dei suoi familiari:

- le spese di trasporto da e per la struttura;
- i farmaci, ad esclusione di quelli di fascia A e di fascia C che fornisce direttamente l'ASL di competenza territoriale della struttura sulla base di quanto previsto nel rispettivo Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA);
- le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
- le spese funerarie, in caso di decesso.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta giornaliera matura dal giorno di ammissione e non comprende il giorno di dimissione/decesso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., in caso di assenza dell'utente, concordata col D.S.M. inserente, fino ad un massimo di trenta giorni consecutivi è previsto il pagamento della retta giornaliera nella misura del 50% a partire dal primo giorno di assenza.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta nella misura del 100% matura nuovamente dal giorno del rientro dell'utente nella struttura, previa comunicazione alla ASL inserente e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, altresì all'Ente individuato.

In ogni caso, decorso il trentesimo giorno di assenza l'utente si considera dimesso d'ufficio. Si prevede la possibilità di una deroga, autorizzata preventivamente dal D.S.M. inviante, per gli utenti che necessitano di accoglienza presso altre strutture per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale, individuate di concerto con il medico curante.

In caso di assenza dell'utente, la struttura:

- gli riserva il posto letto;
- gli fornisce i farmaci necessari al proseguimento del piano terapeutico;
- garantisce la continuità terapeutica, in accordo col D.S.M. inserente, anche presso il luogo di permanenza temporanea/ricovero.

Non sono da considerarsi casi di assenza dell'utente i rientri al domicilio pianificati nel P.T.I. e nel P.T.R.P., qualora non superino i tre giorni consecutivi. Non sono da considerarsi casi d'assenza le fughe temporanee.

ART. 4

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La struttura emette, con cadenza mensile, fatture a carico dell'ASL inserente e, per gli inserimenti in S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, a carico dell'ASL inserente, dell'utente e/o dell'Ente individuato, salvo diversa indicazione regionale, con allegata la documentazione contabile-amministrativa recante il dettaglio delle prestazioni erogate.

Le fatture sono pagate, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, dall'ASL inserente e, per gli inserimenti in S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, dall'ASL inserente, dall'utente e/o dall'Ente individuato, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 60 giorni, come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D. Lgs. Del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

Le parti concordano che, in caso di applicazione di interessi moratori, gli stessi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, codice civile.

È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

ART. 5

IMPEGNI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Il DSM assicura la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando periodicamente con l'Equipe della struttura, la conduzione e l'aggiornamento del P.T.R.P.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A, il D.S.M. inviante rimane titolare del PTI, del carico assistenziale dell'utente e del carico economico relativo al pagamento della retta, eventualmente in compartecipazione con l'utente o con l'Ente individuato, nonché del monitoraggio periodico del percorso terapeutico riabilitativo, fino alla conclusione dello stesso o all'eventuale presa in carico concordata con altro D.S.M., anche qualora vi fosse una residenza presso la struttura, finalizzata a favorire alcuni interventi socio-sanitari quali, ad es., l'assegnazione di un medico di medicina generale.

ART. 6

INADEMPIMENTO – SOSPENSIONE DELLE RETTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i controlli e le sanzioni previste dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., gli inadempimenti contrattuali della struttura, anche quando riscontrati nel corso di sopralluoghi della Commissione di Vigilanza o dell'ARPA, sono contestati per iscritto, con fissazione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di osservazioni e memorie scritte.

Ritenute infondate, entro 10 giorni dal termine di cui sopra, le osservazioni e memorie scritte presentate dalla struttura, l'ASL sanziona la struttura applicando una penale da un minimo di € 250 a un massimo di € 500 per ogni giorno di inadempimento contrattuale, con effetto retroattivo dalla data di contestazione. In caso di inadempimento contrattuale protratto per oltre 30 giorni, l'ASL ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione di diritto, senza necessità di preavviso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., il pagamento delle rette è sospeso in tutte le ipotesi di sospensione dell'accreditamento, ivi compresa la sospensione di diritto conseguente alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., il contratto è risolto di diritto in tutte le ipotesi di revoca o decadenza di diritto dall'accreditamento. L'accreditamento decade di diritto, come da D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., in tutte le ipotesi di revoca o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e in caso di:

- richiesta, da parte della struttura e con preavviso di almeno 60 giorni, di rinuncia all'accreditamento;
- cessazione dell'attività da parte della struttura, con preavviso di almeno 120 giorni.

Il contratto è altresì risolto:

- se l'ASL esercita il diritto di recesso per motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto, con preavviso di almeno 90 giorni;
- se la struttura esercita il diritto di recesso per gravi e reiterati ritardi nella corresponsione delle rette da parte dell'ASL e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, da parte dell'utente e/o dell'Ente individuato, con preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di risoluzione di diritto del contratto, gravano in capo alla struttura tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la idonea collocazione degli utenti in altre strutture, in raccordo con la ASL, gli utenti, o i loro rappresentanti legali, e le loro famiglie.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016).

ART. 8

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti riconoscono come foro competente il Foro di Ivrea.

ART. 9

SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto per imposta di bollo, copie o simili, se dovuti, sono a carico della struttura.

L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Torino, _____

PER LA STRUTTURA

PER L'ASL

Il Legale Rappresentante

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI NORMO-ECONOMICI TRA AZIENDE SANITARIE LOCALI E STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE ACCREDITATE PER SOGGETTI ADULTI.

TRA

L' ASL TO4 con sede legale in via Po n 11, Chivasso (TO)

E

**L'IPPOGRIFO STRUTTURA "MATHI 1"
con sede in via Trieste n. 3, Mathi (TO)**

AUTORIZZATA ED ACCREDITATA all'esercizio di S.R.P. 2.2

**Provvedimento di autorizzazione ex art. 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
ASL TO4 Deliberazione n. 284 del 08/03/2019**

**Provvedimento di accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
REGIONE PIEMONTE D.D. n. 428 del 28 maggio 2019**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato in attuazione della D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 e s.m.i., nota alle parti in quanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 03 del 20/01/2022.

Il presente contratto è stipulato al fine di stabilire la disciplina normo economica di inserimenti disposti dai D.S.M., nei limiti previsti dalla programmazione regionale e con la sottoscrizione dell'"accordo/impegno di cura" di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A.

Con riferimento alle prestazioni ospedaliere, farmacologiche e prescrizioni specialistiche valgono le regole vigenti del S.S.N.

Il presente contratto ha durata a partire dal 1 gennaio 2025, o da successiva data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2027, salvo diverse disposizioni regionali, e non è soggetto a tacito rinnovo.

ART. 2

1

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La struttura si obbliga a:

- predisporre il P.T.R.P., concordandolo col D.S.M. inviante, sulla base del P.T.I., secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A e s.m.i.;
- prendere accordi con la propria ASL di competenza territoriale per la distribuzione dei farmaci in relazione al prontuario farmaceutico attivo (PTA), il quale deve essere adeguato alle necessità e bisogni specifici dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali, al fine di contribuire al monitoraggio dell'appropriatezza terapeutica;
- adempiere alle disposizioni sui requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., incluse le "Disposizioni trasversali ai servizi residenziali per la psichiatria";
- in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, rispettare i requisiti gestionali e gli standard previsti dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i.;
- in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, osservare la normativa in materia di rapporto di lavoro, compreso il C.C.N.L. di categoria, di previdenza e assistenza sociale, sicurezza, prevenzione, igiene e protezione sui luoghi di lavoro;
- comunicare al D.S.M. inserente tramite P.E.C.:
 - contestualmente all'inserimento di ogni utente e ogni volta che intervenga una variazione, i nominativi del coordinatore delle attività, del responsabile del coordinamento e collegamento con l'ASL e i servizi sanitari e socio-sanitari, del Dirigente Sanitario responsabile, laddove previsto, del responsabile del sistema informativo e del responsabile del P.T.R.P.;
 - senza ritardo e con specificazione delle ragioni, le assenze (ad es.: i ricoveri presso altre strutture, le dimissioni, etc.) e i reingressi in struttura dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione ai familiari e/o al rappresentante legale, il decesso dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, ai familiari e/o al rappresentante legale, l'allontanamento non concordato dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione al C.S.M., le eventuali modificazioni del quadro psicopatologico degli utenti;
- garantire l'accesso ai locali:
 - a tutti gli aventi diritto in base a norme di legge;
 - alla Commissione di Vigilanza dell'A.S.L., che esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di autorizzazione all'esercizio, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e dalle successive modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023;
 - all'ARPA che, in qualità di "Organismo tecnicamente accreditante", esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di accreditamento, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e dalle successive modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023;

- al personale sanitario del C.S.M.;
- ai familiari dell'utente, nel rispetto della privacy e del consenso dell'utente, e ai rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e utenti psichiatrici, individuate dalla Regione – Direzione Sanità in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, ferma la valutazione del Dirigente Sanitario (o di figura equivalente in caso di assenza) su criteri e tempi dell'accesso secondo le modalità individuate con Determinazione Dirigenziale n. 623/A1414E/2024 del 20 settembre 2024, All. 1 "Regolamento per l'accesso delle associazioni di tutela di utenti e familiari presso le strutture".;
- garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa degli utenti e responsabilità civile per danni causati da utenti ad altri ospiti agli operatori, a terzi e alle cose;
- garantire un'adeguata e globale assistenza tutelare, promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni utente;
- garantire un'adeguata assistenza sanitaria, in coordinamento col Medico di Medicina Generale, i servizi sanitari di competenza e il C.S.M.;
- rispettare i diritti e la dignità di ogni utente in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno e all'esterno della struttura;
- attuare le indicazioni terapeutico-riabilitative, concordate con l'utente e il C.S.M., e monitorare l'andamento clinico dell'utente;
- verificare l'appropriatezza degli inserimenti di tutti gli utenti ospiti della struttura rispetto alla tipologia di SRP esercitata;
- tenere regolarmente, e nel rispetto della privacy, la documentazione sanitaria e socio-sanitaria di ogni utente.

ART. 3

RETTA

Alla struttura, in quanto autorizzata e accreditata per l'esercizio di S.R.P. 2.2 è corrisposta la retta complessiva giornaliera di € 137,66, aggiornata ai sensi della D.G.R. n. 38-8654 del 27 maggio 2024 e dalle disposizioni regionali applicative.

La retta giornaliera è corrisposta dall'ASL e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, altresì dall'utente e/o dall'Ente individuato secondo il modello di compartecipazione definito dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A., fatte salve diverse indicazioni regionali in materia.

Sono inclusi nella retta giornaliera:

- gli oneri fiscali;
- tutte le attività di tipo riabilitativo e risocializzante;
- eventuali ulteriori interventi terapeutico riabilitativi se compresi nel PTRP;
- i dispositivi medici, esclusi quelli per la somministrazione dei farmaci. I dispositivi di medicazione avanzata possono essere forniti dalla farmacia ospedaliera di competenza territoriale, su richiesta motivata dello specialista di competenza o del MMG e al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale.

Le seguenti spese sono escluse dalla retta giornaliera e sono a carico dell'utente e dei suoi familiari:

- le spese di trasporto da e per la struttura;
- i farmaci, ad esclusione di quelli di fascia A e di fascia C che fornisce direttamente l'ASL di competenza territoriale della struttura sulla base di quanto previsto nel rispettivo Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA);
- le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
- le spese funerarie, in caso di decesso.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta giornaliera matura dal giorno di ammissione e non comprende il giorno di dimissione/decesso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., in caso di assenza dell'utente, concordata col D.S.M. inserente, fino ad un massimo di trenta giorni consecutivi è previsto il pagamento della retta giornaliera nella misura del 50% a partire dal primo giorno di assenza.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta nella misura del 100% matura nuovamente dal giorno del rientro dell'utente nella struttura, previa comunicazione alla ASL inserente e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, altresì all'Ente individuato.

In ogni caso, decorso il trentesimo giorno di assenza l'utente si considera dimesso d'ufficio. Si prevede la possibilità di una deroga, autorizzata preventivamente dal D.S.M. inviante, per gli utenti che necessitano di accoglienza presso altre strutture per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale, individuate di concerto con il medico curante.

In caso di assenza dell'utente, la struttura:

- gli riserva il posto letto;
- gli fornisce i farmaci necessari al proseguimento del piano terapeutico;
- garantisce la continuità terapeutica, in accordo col D.S.M. inserente, anche presso il luogo di permanenza temporanea/ricovero.

Non sono da considerarsi casi di assenza dell'utente i rientri al domicilio pianificati nel P.T.I. e nel P.T.R.P., qualora non superino i tre giorni consecutivi. Non sono da considerarsi casi d'assenza le fughe temporanee.

ART. 4

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La struttura emette, con cadenza mensile, fatture a carico dell'ASL inserente e, per gli inserimenti in S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, a carico dell'ASL inserente, dell'utente e/o dell'Ente individuato, salvo diversa indicazione regionale, con allegata la documentazione contabile-amministrativa recante il dettaglio delle prestazioni erogate.

Le fatture sono pagate, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, dall'ASL inserente e, per gli inserimenti in S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, dall'ASL inserente, dall'utente e/o dall'Ente individuato, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 60 giorni, come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D. Lgs. Del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

Le parti concordano che, in caso di applicazione di interessi moratori, gli stessi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, codice civile.

È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

ART. 5

IMPEGNI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Il DSM assicura la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando periodicamente con l'Equipe della struttura, la conduzione e l'aggiornamento del P.T.R.P.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A, il D.S.M. inviante rimane titolare del PTI, del carico assistenziale dell'utente e del carico economico relativo al pagamento della retta, eventualmente in compartecipazione con l'utente o con l'Ente individuato, nonché del monitoraggio periodico del percorso terapeutico riabilitativo, fino alla conclusione dello stesso o all'eventuale presa in carico concordata con altro D.S.M., anche qualora vi fosse una residenza presso la struttura, finalizzata a favorire alcuni interventi socio-sanitari quali, ad es., l'assegnazione di un medico di medicina generale.

ART. 6

INADEMPIMENTO – SOSPENSIONE DELLE RETTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i controlli e le sanzioni previste dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., gli inadempimenti contrattuali della struttura, anche quando riscontrati nel corso di sopralluoghi della Commissione di Vigilanza o dell'ARPA, sono contestati per iscritto, con fissazione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di osservazioni e memorie scritte.

Ritenute infondate, entro 10 giorni dal termine di cui sopra, le osservazioni e memorie scritte presentate dalla struttura, l'ASL sanziona la struttura applicando una penale da un minimo di € 250 a un massimo di € 500 per ogni giorno di inadempimento contrattuale, con effetto retroattivo dalla data di contestazione. In caso di inadempimento contrattuale protratto per oltre 30 giorni, l'ASL ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione di diritto, senza necessità di preavviso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., il pagamento delle rette è sospeso in tutte le ipotesi di sospensione dell'accreditamento, ivi compresa la sospensione di diritto conseguente alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., il contratto è risolto di diritto in tutte le ipotesi di revoca o decadenza di diritto dall'accreditamento. L'accreditamento decade di diritto, come da D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., in tutte le ipotesi di revoca o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e in caso di:

- richiesta, da parte della struttura e con preavviso di almeno 60 giorni, di rinuncia all'accreditamento;
- cessazione dell'attività da parte della struttura, con preavviso di almeno 120 giorni.

Il contratto è altresì risolto:

- se l'ASL esercita il diritto di recesso per motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto, con preavviso di almeno 90 giorni;
- se la struttura esercita il diritto di recesso per gravi e reiterati ritardi nella corresponsione delle rette da parte dell'ASL e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, da parte dell'utente e/o dell'Ente individuato, con preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di risoluzione di diritto del contratto, gravano in capo alla struttura tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la idonea collocazione degli utenti in altre strutture, in raccordo con la ASL, gli utenti, o i loro rappresentanti legali, e le loro famiglie.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016).

ART. 8

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti riconoscono come foro competente il Foro di Ivrea.

ART. 9

SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto per imposta di bollo, copie o simili, se dovuti, sono a carico della struttura.

L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Torino, _____

PER LA STRUTTURA

PER L'ASL

Il Legale Rappresentante

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI NORMO-ECONOMICI TRA AZIENDE SANITARIE LOCALI E STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE ACCREDITATE PER SOGGETTI ADULTI.

TRA

L' ASL TO4 con sede legale in via Po n 11, Chivasso (TO)

E

**L'IPPOGRIFO STRUTTURA "MATHI 2"
con sede in via Circonvallazione n. 51, Mathi (TO)**

AUTORIZZATA ED ACCREDITATA all'esercizio di S.R.P. 2.2

**Provvedimento di autorizzazione ex art. 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
ASL TO4 Deliberazione n. 285 del 08/03/2019**

**Provvedimento di accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
REGIONE PIEMONTE D.D. n. 428 del 28 maggio 2019**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato in attuazione della D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 e s.m.i., nota alle parti in quanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 03 del 20/01/2022.

Il presente contratto è stipulato al fine di stabilire la disciplina normo economica di inserimenti disposti dai D.S.M., nei limiti previsti dalla programmazione regionale e con la sottoscrizione dell'"accordo/impegno di cura" di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A.

Con riferimento alle prestazioni ospedaliere, farmacologiche e prescrizioni specialistiche valgono le regole vigenti del S.S.N.

Il presente contratto ha durata a partire dal 1 gennaio 2025, o da successiva data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2027, salvo diverse disposizioni regionali, e non è soggetto a tacito rinnovo.

ART. 2

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La struttura si obbliga a:

predisporre il P.T.R.P., concordandolo col D.S.M. inviante, sulla base del P.T.I., secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A e s.m.i.;

- prendere accordi con la propria ASL di competenza territoriale per la distribuzione dei farmaci in relazione al prontuario farmaceutico attivo (PTA), il quale deve essere adeguato alle necessità e bisogni specifici dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali, al fine di contribuire al monitoraggio dell'appropriatezza terapeutica;
- adempiere alle disposizioni sui requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., incluse le "Disposizioni trasversali ai servizi residenziali per la psichiatria";
- in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, rispettare i requisiti gestionali e gli standard previsti dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i.;
- in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, osservare la normativa in materia di rapporto di lavoro, compreso il C.C.N.L. di categoria, di previdenza e assistenza sociale, sicurezza, prevenzione, igiene e protezione sui luoghi di lavoro;
- comunicare al D.S.M. inserente tramite P.E.C.:
 - contestualmente all'inserimento di ogni utente e ogni volta che intervenga una variazione, i nominativi del coordinatore delle attività, del responsabile del coordinamento e collegamento con l'ASL e i servizi sanitari e socio-sanitari, del Dirigente Sanitario responsabile, laddove previsto, del responsabile del sistema informativo e del responsabile del P.T.R.P.;
 - senza ritardo e con specificazione delle ragioni, le assenze (ad es.: i ricoveri presso altre strutture, le dimissioni, etc.) e i reingressi in struttura dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione ai familiari e/o al rappresentante legale, il decesso dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, ai familiari e/o al rappresentante legale, l'allontanamento non concordato dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione al C.S.M., le eventuali modificazioni del quadro psicopatologico degli utenti;
- garantire l'accesso ai locali:
 - a tutti gli aventi diritto in base a norme di legge;
 - alla Commissione di Vigilanza dell'A.S.L., che esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di autorizzazione all'esercizio, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e dalle successive modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023;

- all'ARPA che, in qualità di "Organismo tecnicamente accreditante", esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di accreditamento, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e dalle successive modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 9-6485 del 6 febbraio 2023;
- al personale sanitario del C.S.M.;
- ai familiari dell'utente, nel rispetto della privacy e del consenso dell'utente, e ai rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e utenti psichiatrici, individuate dalla Regione – Direzione Sanità in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, ferma la valutazione del Dirigente Sanitario (o di figura equivalente in caso di assenza) su criteri e tempi dell'accesso secondo le modalità individuate con Determinazione Dirigenziale n. 623/A1414E/2024 del 20 settembre 2024, All. 1 "Regolamento per l'accesso delle associazioni di tutela di utenti e familiari presso le strutture".;
- garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa degli utenti e responsabilità civile per danni causati da utenti ad altri ospiti agli operatori, a terzi e alle cose;
- garantire un'adeguata e globale assistenza tutelare, promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni utente;
- garantire un'adeguata assistenza sanitaria, in coordinamento col Medico di Medicina Generale, i servizi sanitari di competenza e il C.S.M.;
- rispettare i diritti e la dignità di ogni utente in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno e all'esterno della struttura;
- attuare le indicazioni terapeutico-riabilitative, concordate con l'utente e il C.S.M., e monitorare l'andamento clinico dell'utente;
- verificare l'appropriatezza degli inserimenti di tutti gli utenti ospiti della struttura rispetto alla tipologia di SRP esercitata;
- tenere regolarmente, e nel rispetto della privacy, la documentazione sanitaria e socio-sanitaria di ogni utente.

ART. 3

RETTA

Alla struttura, in quanto autorizzata e accreditata per l'esercizio di S.R.P. 2.2 è corrisposta la retta complessiva giornaliera di € 137,66, aggiornata ai sensi della D.G.R. n. 38-8654 del 27 maggio 2024 e dalle disposizioni regionali applicative.

La retta giornaliera è corrisposta dall'ASL e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, altresì dall'utente e/o dall'Ente individuato secondo il modello di compartecipazione definito dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A., fatte salve diverse indicazioni regionali in materia.

Sono inclusi nella retta giornaliera:

- gli oneri fiscali;
- tutte le attività di tipo riabilitativo e risocializzante;
- eventuali ulteriori interventi terapeutico riabilitativi se compresi nel PTRP;

- i dispositivi medici, esclusi quelli per la somministrazione dei farmaci. I dispositivi di medicazione avanzata possono essere forniti dalla farmacia ospedaliera di competenza territoriale, su richiesta motivata dello specialista di competenza o del MMG e al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale.

Le seguenti spese sono escluse dalla retta giornaliera e sono a carico dell'utente e dei suoi familiari:

- le spese di trasporto da e per la struttura;
- i farmaci, ad esclusione di quelli di fascia A e di fascia C che fornisce direttamente l'ASL di competenza territoriale della struttura sulla base di quanto previsto nel rispettivo Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA);
- le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
- le spese funerarie, in caso di decesso.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta giornaliera matura dal giorno di ammissione e non comprende il giorno di dimissione/decesso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., in caso di assenza dell'utente, concordata col D.S.M. inserente, fino ad un massimo di trenta giorni consecutivi è previsto il pagamento della retta giornaliera nella misura del 50% a partire dal primo giorno di assenza.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta nella misura del 100% matura nuovamente dal giorno del rientro dell'utente nella struttura, previa comunicazione alla ASL inserente e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, altresì all'Ente individuato.

In ogni caso, decorso il trentesimo giorno di assenza l'utente si considera dimesso d'ufficio. Si prevede la possibilità di una deroga, autorizzata preventivamente dal D.S.M. inviante, per gli utenti che necessitano di accoglienza presso altre strutture per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale, individuate di concerto con il medico curante.

In caso di assenza dell'utente, la struttura:

- gli riserva il posto letto;
- gli fornisce i farmaci necessari al proseguimento del piano terapeutico;
- garantisce la continuità terapeutica, in accordo col D.S.M. inserente, anche presso il luogo di permanenza temporanea/ricovero.

Non sono da considerarsi casi di assenza dell'utente i rientri al domicilio pianificati nel P.T.I. e nel P.T.R.P., qualora non superino i tre giorni consecutivi. Non sono da considerarsi casi d'assenza le fughe temporanee.

ART. 4

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La struttura emette, con cadenza mensile, fatture a carico dell'ASL inserente e, per gli inserimenti in S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, a carico dell'ASL inserente, dell'utente e/o dell'Ente individuato, salvo diversa indicazione regionale, con allegata la documentazione contabile-amministrativa recante il dettaglio delle prestazioni erogate.

Le fatture sono pagate, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, dall'ASL inserente e, per gli inserimenti in S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, dall'ASL inserente, dall'utente e/o dall'Ente individuato, fatte salve le opportune

verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 60 giorni, come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D. Lgs. Del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

Le parti concordano che, in caso di applicazione di interessi moratori, gli stessi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, codice civile.

È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

ART. 5

IMPEGNI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Il DSM assicura la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando periodicamente con l'Equipe della struttura, la conduzione e l'aggiornamento del P.T.R.P.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A, il D.S.M. inviante rimane titolare del PTI, del carico assistenziale dell'utente e del carico economico relativo al pagamento della retta, eventualmente in compartecipazione con l'utente o con l'Ente individuato, nonché del monitoraggio periodico del percorso terapeutico riabilitativo, fino alla conclusione dello stesso o all'eventuale presa in carico concordata con altro D.S.M., anche qualora vi fosse una residenza presso la struttura, finalizzata a favorire alcuni interventi socio-sanitari quali, ad es., l'assegnazione di un medico di medicina generale.

ART. 6

INADEMPIMENTO – SOSPENSIONE DELLE RETTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i controlli e le sanzioni previste dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., gli inadempimenti contrattuali della struttura, anche quando riscontrati nel corso di sopralluoghi della Commissione di Vigilanza o dell'ARPA, sono contestati per iscritto, con fissazione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di osservazioni e memorie scritte.

Ritenute infondate, entro 10 giorni dal termine di cui sopra, le osservazioni e memorie scritte presentate dalla struttura, l'ASL sanziona la struttura applicando una penale da un minimo di € 250 a un massimo di € 500 per ogni giorno di inadempimento contrattuale, con effetto retroattivo dalla data di contestazione. In caso di inadempimento contrattuale protratto per oltre 30 giorni, l'ASL ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione di diritto, senza necessità di preavviso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., il pagamento delle rette è sospeso in tutte le ipotesi di sospensione dell'accreditamento, ivi compresa la sospensione di diritto conseguente alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., il contratto è risolto di diritto in tutte le ipotesi di revoca o decadenza di diritto dall'accreditamento. L'accreditamento decade di diritto, come da D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A e s.m.i., in tutte le ipotesi di revoca o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e in caso di:

- richiesta, da parte della struttura e con preavviso di almeno 60 giorni, di rinuncia all'accreditamento;

- cessazione dell'attività da parte della struttura, con preavviso di almeno 120 giorni.

Il contratto è altresì risolto:

- se l'ASL esercita il diritto di recesso per motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto, con preavviso di almeno 90 giorni;
- se la struttura esercita il diritto di recesso per gravi e reiterati ritardi nella corresponsione delle rette da parte dell'ASL e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, da parte dell'utente e/o dell'Ente individuato, con preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di risoluzione di diritto del contratto, gravano in capo alla struttura tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la idonea collocazione degli utenti in altre strutture, in raccordo con la ASL, gli utenti, o i loro rappresentanti legali, e le loro famiglie.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016).

ART. 8

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti riconoscono come foro competente il Foro di Ivrea.

ART. 9

SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto per imposta di bollo, copie o simili, se dovuti, sono a carico della struttura.

L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Torino, _____

PER LA STRUTTURA

PER L'ASL

Il Legale Rappresentante